

Linee Guida per l'applicazione dei criteri e delle modalità tecniche di cui all'art.109 del D.Lgs.152/06 e del DM 173/16

PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE E MODULISTICA

DPC026 – SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

Silvia De Melis

Francesca Liberi

**DPE012 – SERVIZIO OPERE MARITTIME
ARTA ABRUZZO**

Cristina Astolfi

Emanuela Scamosci

Nicola Di Deo

Emanuel Crescenzi

Alessandro Arizzi Novelli



PREMESSA	Pag. 1
1. OBIETTIVI	Pag. 6
2. DEFINIZIONI	Pag. 6
3. MODULISTICA	Pag. 7
3.1 AUTORIZZAZIONI - Modulo 1	Pag. 7
3.2 COMUNICAZIONI – Modulo 2	Pag. 8
4. ITER PROCEDURALE	Pag. 8
4.1 RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Pag. 9
4.2 PROROGHE E MODIFICHE AUTORIZZATIVE	Pag. 9
5. RIPASCIMENTI CON SABBIE DI CAVE TERRESTRI	Pag. 10
6. VALIDAZIONE DEI DATI DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI	Pag. 10

PREMESSA

Il **D.lgs.152/06** (Testo unico in materia ambientale) regola le attività di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte come stabilito **all'art.109**:

“1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;*
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;*
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.*

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.

4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), **non è soggetta ad autorizzazione.**

5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte

della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.”.

Il D.M. 15 luglio 2016, n. 173 recante *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.”* definisce:

“1. Al fine della tutela dell'ambiente marino, il presente regolamento determina

- a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109;*
- b) i criteri omogenei per tutto il territorio nazionale, per l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all'interno di ambienti conterminati, ai quali le regioni conformano le modalità di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità dei materiali in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri e di transizione;*
- c) la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese in siti di interesse nazionale;*
- d) la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, al di fuori di detti siti.*

2. Il citato regolamento non si applica:

- a) agli spostamenti in ambito portuale e alle operazioni di ripristino degli arenili, così come definite al successivo articolo 2;*
- b) alle movimentazioni di sedimenti in loco funzionali all'immersione dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*

La Regione Abruzzo con DGR 658/C del 22/10/2022 ha provveduto alla definizione delle Norme tecniche di Attuazione del *“Piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”*. DGR n. 32 del 20.02.2020 e DGR n.526 del 31.08.2020. Adozione definitiva.”, in cui sono definiti:

1) I siti di accumulo locale

- I siti di accumulo locale sono i siti in cui l'idrodinamica e la morfologia locale, influenzate dalla configurazione esistente, determinano depositi, emersi e sommersi. Questi accumuli sedimentari vanno utilizzati, a seguito di attività di rilievo e progettuale, per interventi di ripascimento e ripristino degli arenili.

- Nel caso delle strutture morfologiche a tombolo dovute alla presenza di opere di difesa emerse a breve distanza dalla linea di costa, il PDC prevede attività periodica di spostamento locale entro i 250 m longitudinali nei limiti di 20 metri cubi per metro lineare di spiaggia in regime di esclusione dal DM 173/2016. Tale intervento, realizzato sulla battigia, è finalizzato a ripristinare condizioni migliorative del ricambio idrico e ripristinare la comunità della linea di costa.
- Nel caso di accumulo alle foci fluviali ed entro 150 m dalle sponde è possibile il prelievo e la delocalizzazione, in adesione al principio di precauzione, solo a seguito di caratterizzazione e classificazione di cui al DM 173/2016.
- Nel caso in cui si renda necessario superare l'ambito dello spostamento locale, con la delocalizzazione esterna ai 300 m o anche all'ambito dell'unità fisiografica di gestione va effettuata la caratterizzazione dei sedimenti e la verifica di compatibilità con il sito di destinazione secondo quanto previsto dal DM 173/2016.
- Le attività di cui sopra non possono essere effettuate durante il periodo dedicato alla balneazione dall'annuale ordinanza balneare di cui al PDM della Regione Abruzzo. Eventuali necessarie deroghe, per motivate esigenze, sono approvate dall'autorità regionale competente sul demanio marittimo.
- Tali aree, entro 300 m dalla linea di costa, sono escluse dalle attività di pesca, pertanto gli interventi previsti, non sono sottoposti a consultazione della "Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura" di cui alla L.R. n. 22 del 5 agosto 2004. **2) I siti di accumulo delle unità fisiografiche di gestione**
- I siti di accumulo delle unità fisiografiche di gestione sono zone in cui la naturale deriva sedimentaria ha determinato nel corso degli anni, l'accumulo dei sedimenti in corrispondenza di strutture naturali o antropiche. Il PDC prevede che questi accumuli, sia emersi che sommersi, possano essere prelevati ed utilizzati per interventi di ripascimento, di ricostruzione e di alimentazione del litorale.
- Tali aree, entro 300 m dalla linea di costa, sono escluse dalle attività di pesca, pertanto gli interventi previsti al presente articolo, non sono sottoposti a consultazione della "Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura" di cui alla L.R. n. 22 del 5 agosto 2004. **3) Le aree di prelievo prospicienti gli avamposti**
- Il PDC identifica le aree prospicienti gli avamposti delle strutture portuali e di approdo di competenza regionale contraddistinte da periodico accumulo di sedimenti, in cui è possibile reperire le sabbie per la gestione integrata della costa. L'attività di caratterizzazione e classificazione, in base ai DM173/2016, dei primi 50 cm di fondale, deve essere effettuata periodicamente da parte della struttura regionale al fine di possedere la conoscenza circa le disponibilità di sabbie utilizzabili ai fini della difesa costiera. Per quanto riguarda i sedimenti prelevati, il PDC permette il trattamento degli stessi ai fini del miglioramento qualitativo attraverso procedimenti certificati che permettano il passaggio di classe da realizzare preferibilmente presso gli ambiti portuali anche attraverso impianti mobili.

- Tali aree, entro 1000 m dalla struttura portuale, sono escluse dalle attività di pesca, pertanto gli interventi previsti al presente articolo, non sono sottoposti a consultazione della “Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura” di cui alla L.R. n. 22 del 5 agosto 2004.
- In tali aree sono da valutare preventivamente il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ed il rischio in caso di esplosione. L’eventuale successiva bonifica bellica superficiale consiste nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100.

4) Le aree di prelievo a largo

- Il PDC identifica le aree a largo in cui effettuare il prelievo di sabbie ai fini della difesa costiera ed in particolare degli interventi di ricostruzione e di alimentazione del litorale. I siti individuati sono localizzati a largo nei tratti di costa prospicienti Martinsicuro, Silvi e Francavilla al Mare a profondità superiori alla profondità di chiusura annuale. Tale diffusione territoriale garantisce un raggio di fattibilità economica per il fabbisogno della costa abruzzese. La Regione Abruzzo ha effettuato già attività di caratterizzazione e classificazione di parte di tali aree verificando l’assenza di biocenosi. In tali aree, da intendersi come esclusivamente riservate e funzionali alla gestione integrata della costa, è interdetta qualsiasi attività di immersione deliberata di materiale, di sedimenti o finalizzata al ripopolamento ittico o dei molluschi. L’attività di caratterizzazione, in base al DM173/2016, e di conseguenza il prelievo è limitato ai primi 50 cm di fondale da eseguirsi in modalità uniforme.
- Gli interventi previsti al presente articolo sono sottoposti a consultazione della “Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura” di cui alla L.R. n. 22 del 5 agosto 2004.
- In tali aree sono da valutare preventivamente il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ed il rischio in caso di esplosione. L’eventuale successiva bonifica bellica superficiale consiste nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a 100 cm.

5) Le aree di prelievo in ambito portuale

- Il PDC identifica negli ambiti delle strutture portuali e di approdo di competenza regionale, le aree in cui è necessario prevedere escavi marini con prelievi periodici di sedimenti in modo da garantire sia il mantenimento, il miglioramento e il ripristino delle funzionalità dei bacini portuali sia quantità di sedimenti utili per le attività di manutenzione e ricostruzione dei litorali. Gli interventi, sottoposti alla preventiva caratterizzazione e classificazione, in base al DM 173/2016, dei sedimenti individuati come prelevabili, dovranno far riferimento alle opzioni di gestione definite al capitolo 2.8 dell’Allegato Tecnico allo stesso decreto.

- Per i sedimenti utili alla manutenzione dei litorali, sia di provenienza da escavo portuale che da altro sito, classificati A, a seguito di verifica di compatibilità specifica con i siti individuati come destinazione, si prevede che:
 - fino al 10% di contenuto pelitico, i sedimenti saranno destinati a ripascimento della spiaggia emersa;
 - dal 10% al 20% di contenuto pelitico, i sedimenti saranno destinati a ripascimento della spiaggia sommersa come indicato nel Piano di difesa della costa, a tergo delle barriere longitudinali, da intendersi nella fascia compresa tra la spiaggia emersa e le barriere;
 - dal 20% al 30% di contenuto pelitico, i sedimenti saranno destinati a ripascimento della spiaggia sommersa;
 - per contenuti pelitici superiori al 30%, i sedimenti saranno destinati a immersione deliberata in mare oltre le 3 MN o in strutture di accumulo conterminata costiere.
- Per quanto riguarda i sedimenti prelevati, il PDC permette il trattamento degli stessi ai fini del miglioramento qualitativo attraverso procedimenti certificati che permettano il passaggio di classe da realizzare preferibilmente presso gli ambiti portuali anche attraverso impianti mobili;
- L'attività di movimentazione dei sedimenti, all'interno di strutture portuali regionali e in particolare negli avamposti, per le attività di rimodellamento dei fondali per il ripristino della navigabilità, non è consentita nelle aree in cui è stata effettuata ed è valida, in base al DM 173/2016, la caratterizzazione con risultati di classificazione sedimentaria di tipo A, fino al prelievo di tali sedimenti ai fini di difesa costiera. La movimentazione va attuata con modalità e tecniche che evitino la dispersione dei sedimenti al di fuori del sito di intervento. A seguito delle attività di movimentazione il soggetto attuatore dell'intervento deve redigere e consegnare alla struttura regionale competente per le autorizzazioni, la scheda di bacino aggiornata alle operazioni effettuate.
- Le aree interne alle strutture portuali, sono escluse dalle attività di pesca, pertanto gli interventi previsti al presente articolo non sono sottoposti a consultazione della "Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura" di cui alla L.R. n. 22 del 5 agosto 2004.

6) Aree di accumulo per la creazione di nuove spiagge

- Il PDC individua siti costieri per l'accumulo di sedimenti di categoria A con contenuto pelitico superiore al 30%, non utilizzabili per il ripascimento delle spiagge emerse e sommerse. Tali aree dovranno essere dotate di sistemi di contenimento dei sedimenti pelitici e dovranno essere progettati adeguati sistemi di utilizzo differenziati e specifici delle granulometrie depositate, al fine di ottenere, nella configurazione finale, la creazione di un nuovo tratto di spiaggia. Tali aree sono interdette alla balneazione per tutta la durata delle attività di accumulo e sistemazione dei sedimenti. Successivamente all'intervento le aree saranno sottoposte alla nuova classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 11. Le aree di accumulo per la creazione di nuove spiagge sono i siti identificati dal piano per gli interventi di sottrazione di aree al mare.

- Tali aree, entro 300 m dalla linea di costa, sono escluse dalle attività di pesca, pertanto gli interventi previsti al presente articolo, non sono sottoposti a consultazione della “Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura” di cui alla L.R. n. 22 del 5 agosto 2004.

7) Aree di immersione per i sedimenti di dragaggio

- Il PDC individua, per le esigenze di gestione integrata della costa e per le necessità di gestione dei sedimenti provenienti dagli escavi marini, un sito in mare, a largo oltre le 3 MN della Regione Abruzzo, in cui poter effettuare gli interventi previsti dalle opzioni di gestione dei sedimenti marini di cui al capitolo 2.8 dell’Allegato Tecnico del DM 173/2016.
- Tale sito, identificato e verificato a livello di fattibilità tecnica ed ambientale dovrà considerare e ottemperare attraverso il procedimento di caratterizzazione e classificazione, ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico del DM 173/2016.
- Gli interventi di immersione deliberata in mare dei sedimenti, previsti al presente articolo, sono sottoposti a consultazione della “Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura” di cui alla L.R. n. 22 del 5 agosto 2004.

1. OBIETTIVI:

La finalità del presente documento è coerente con quanto indicato nell’*Agenda Semplificazione per la ripresa 20-23* prevista dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, (cosiddetto DL Semplificazioni) nonché con gli obiettivi che l’Amministrazione regionale ha inteso perseguire nello specifico con la definizione dell’obiettivo strategico triennale (2022-2024), per l’annualità 2022 precisamente: la semplificazione normativa e la revisione della macchina regionale.

A tal fine, nell’ambito delle competenze del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, si rende necessario:

- operare uno snellimento dei procedimenti amministrativi di autorizzazione alla movimentazione dei sedimenti marini fornendo apposita modulistica con l’individuazione dei casi in cui è possibile ricorrere a procedure semplificate di comunicazione nell’ambito delle previsioni normative di settore vigenti;
- fornire un riferimento standardizzato attraverso apposita modulistica, in merito all’operatività degli interventi di ripascimento e/o di immersione a mare, spesso connessa ad esigenze di manutenzione o ammodernamento delle infrastrutture portuali e costiere.

2. DEFINIZIONI

Autorità Competente: Regione Abruzzo (funzione assegnata al Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione rifiuti e bonifiche dpc026 – DGR 50/2020) per le previste autorizzazioni di cui al DM 173/16;

Immersione deliberata in mare: deposizione di materiali di escavo di fondali marini o salmastri in aree ubicate a una distanza dalla costa superiore alle 3 miglia nautiche o oltre la batimetrica dei 200 (duecento) metri;

Immersione in ambiente conterminato: utilizzo dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri mediante deposizione in strutture di contenimento a diverso grado di permeabilità;

Ripascimento: utilizzo di materiali (di norma provenienti da escavo di fondali marini o salmastri) mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa, prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione della costa;

Escavo di fondali marini: dragaggio di sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino della funzionalità di bacini portuali, della riapertura di foci fluviali parzialmente o totalmente ostruite per la realizzazione di infrastrutture in ambito portuale o costiero o per il prelievo di sabbie ai fini del ripascimento;

Spostamenti in ambito portuale: movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture portuali per l'attività di rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità degli ormeggi, la sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino della navigabilità, con modalità che evitino una dispersione dei sedimenti al di fuori del sito di intervento. Lo spostamento deve avvenire secondo criteri non peggiorativi della qualità ambientale dei fondali interessati. Come previsto nel Piano di Difesa della Costa della Regione Abruzzo, lo spostamento *“non è consentito nelle aree in cui è stata effettuata ed è valida, in base al DM 173/2016, la caratterizzazione con risultati di classificazione sedimentaria di tipo A, fino al prelievo di tali sedimenti ai fini di difesa costiera”*;

Operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la redistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia.

Movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue: movimentazioni di sedimenti portuali, diversi dagli spostamenti in ambito portuale di cui all'art. 2, lettera f) ed effettuate mediante il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente contigue per il ripristino della navigabilità, nonché per agevolare l'operatività portuale. Con il termine contigue si intendono le aree unitarie adiacenti con almeno un lato in comune (*in riferimento alle indicazioni “Elenco delle note esplicative n. 12 della versione commentata SNPA dell'Allegato Tecnico al DM173/16”*). La composizione granulometrica e la classe di qualità ambientale dei sedimenti da movimentare devono essere compatibili, secondo un criterio non peggiorativo, con quelle dei fondali delle aree di destinazione.

3. MODULISTICA:

3.1 AUTORIZZAZIONI - Modulo 1

- a) Ripascimento con materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al DM n. 173/2016;

- b) Immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all'art. 109 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e di cui al DM n. 173/2016;
- c) Immersione in ambiente conterminato in ambito costiero di materiali di escavo di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al DM n. 173/2016;
- d) Operazioni di ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi superiori a 20 mc per metro lineare di spiaggia;
- e) Ripascimenti annuali di piccola entità, con apporto complessivo di sabbia inferiore ai 5.000 mc;
- f) Movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue, con quantitativi di sedimenti coinvolti inferiori ai 10.000 mc;
- g) Immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 *(Non rientrano in tale fattispecie le movimentazioni in loco di massi naturali o scogli o altri corpi grossolani di materiale geologico inorganico già presenti nei fondali e che debbano essere ricollocati o spostati in aree adiacenti o rimossi per motivi legati alla sicurezza della navigazione o della balneazione, purchè tali interventi non si configurino come modifica o manutenzione di opere marittime o come una modifica della linea di costa; a tali condizioni tali interventi non hanno rilevanza ai fini dell'art. 109 del D.lgs 152/06).*

3.2 COMUNICAZIONI – Modulo 2

- a) Spostamenti in ambito portuale e operazioni di ripristino degli arenili previsti alla lett.f) e g) del comma 1 art.2 del DM 173/16;
- b) Immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 109 del D.Lgs.152/06 per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti.

4. ITER PROCEDURALE:

4.1 RILASCIO AUTORIZZAZIONE

- a) L'istanza per l'autorizzazione di cui al punto 3 "Modulistica", è presentata al Servizio regionale competente, DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche a mezzo pec.
- b) L'Autorità competente, ricevuta l'istanza, esegue l'esame istruttorio preliminare e ne verifica la procedibilità e, in caso di esito positivo, avvia il procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.
- c) L'Autorità Competente acquisisce entro il termine di 60 giorni, eventualmente anche a mezzo di apposita Conferenza dei Servizi da convocarsi ai sensi della L. 241/90 e s.mm.ii., i pareri degli uffici competenti:
 - Servizio regionale Opere Marittime – DPE012
 - ARTA Abruzzo

- Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla LR n. 22 del 5 agosto 2004 (non interessata per gli interventi che ricadono entro i 300 m dalla linea di costa, in cui sono escluse le attività di pesca come previsto all'art.19 del documento NTA del Piano di difesa della Costa)
 - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera competente per territorio;
 - ASL competente per territorio;
 - Comune e/o comuni interessati dall'intervento.
- d) L'Autorità Competente può richiedere al soggetto istante chiarimenti ed approfondimenti anche analitici da condurre secondo specifiche prescrizioni.
- e) Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si conclude con l'emanazione di decreto dirigenziale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- f) Per la valutazione della caratterizzazione ambientale il Servizio regionale competente al rilascio dell'autorizzazione richiede il contributo istruttorio di ARTA Abruzzo nell'ambito dell'attività istituzionale di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 64/1998.
- g) Il provvedimento amministrativo di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione è emanato con determinazione dirigenziale del Servizio regionale competente.
- h) Il provvedimento amministrativo di autorizzazione deve indicare nel dispositivo il termine per la conclusione dei lavori, le prescrizioni e gli adempimenti a carico del soggetto autorizzato.
- i) L'autorizzazione resta valida per tutta la durata delle operazioni di escavo e comunque non oltre 36 mesi dalla data di rilascio.
- j) L'autorizzazione può essere revocata e/o sospesa, in qualsiasi momento, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni dell'autorizzazione.
- k) Le verifiche sulla ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono svolte dall'Autorità Competente, demandando le successive attività di vigilanza al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che può avvalersi dell'ausilio dell'ARTA Abruzzo per quanto di propria competenza.
- l) Le attività di monitoraggio sono svolte con oneri a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. Le risultanze di tali attività devono essere inviate alla Autorità Competente e all'ARTA Abruzzo.
- m) Per gli interventi assoggettati a VIA le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5-bis dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente alla valutazione di impatto ambientale.

4.2 PROROGHE E MODIFICHE AUTORIZZATIVE

- a) Può essere concessa proroga o posticipazione dell'inizio dei lavori dell'autorizzazione previa valutazione da parte dell'autorità competente in merito alle motivazioni tecniche che non consentono la fine dei lavori o l'avvio degli stessi entro il termine assegnato dal provvedimento amministrativo.
- b) In caso di scadenza dei termini temporali non potrà essere rilasciata la proroga e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione da presentare sul modello predisposto.

- c) Le richieste di proroga devono essere presentate al servizio regionale competente entro 20 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
- d) L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata dall'Autorità competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare.

5. RIPASCIMENTI CON SABBIE DI CAVE TERRESTRI

L'art.109 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. consente l'immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale.

In assenza di specifiche indicazioni normative nazionali, per valutare l'idoneità delle sabbie di cave terrestri all'uso ripascimento di arenili marini, si procederà per analogia a quanto disposto dal D.M. 173/2016, indipendentemente dall'origine, marina o terrestre, del materiale sabbioso da utilizzare.

6. VALIDAZIONE DEI DATI DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI

Di seguito si riportano i casi in cui è richiesta la validazione ARTA (Rif. Allegato Tecnico al DM 173/2016) le cui spese sono a carico dell'istante, da liquidare direttamente all'Agenzia regionale.

Aree	Validazione
Le aree interne ed esterne all'imboccatura di porti anche parzialmente industriali, commerciali, di servizio passeggeri, pescherecci e/o le aree soggette a ostruzione ricorrente o accidentale del passo marittimo di accesso di porti commerciali	SEMPRE richiesta , con analisi in contraddittorio
Le aree interne ai porti esclusivamente turistici	
Le aree costiere non portuali	NON richiesta , salvo diverse indicazioni all'esito dell'istruttoria
Le aree di foce fluviale non portuale	
Le aree poste all'esterno dell'imboccatura dei porti e/o le aree soggette a ostruzione ricorrente o accidentale di porti esclusivamente turistici	

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC 026
Via Catullo, 2
Pescara
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e D.M. 173/2016.

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ Residente a _____ in

Via _____ n° _____

Nella sua qualità di _____

Con sede legale a _____

Codice fiscale/partita IVA _____

Indirizzo PEC _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER

(ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 173/2016)

- Ripascimento con materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al D.M. n. 173/2016;**
- Immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all'art. 109 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e di cui al DM n. 173/2016;**
- Immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, di al comma 1, lett. b) dell'art.109 del D.Lgs. n. 152/06**
- Immersione in ambiente conterminato in ambito costiero di materiali di escavo di fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al DM n. 173/2016;**
- Operazioni di ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi superiori a 20 mc per metro lineare di spiaggia.**
- Ripascimenti annuali di piccola entità, con apporto complessivo di sabbia inferiore ai 5.000 mc (PERCORSO SEMPLIFICATO*);**
- Movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue, con quantitativi di sedimenti coinvolti inferiori ai 10.000 mc (PERCORSO SEMPLIFICATO*).**

MODULO 1 - Autorizzazioni

DICHIARA CHE

L'intervento

- è soggetto
- non è soggetto

alle procedure di valutazione di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Descrizione intervento

intervento di (descrivere le opere per cui si avanza istanza):

.....

.....

.....

Localizzazione dell'intervento

Comune di.....

Comuni di.....

Motivazioni dell'istanza

(riportare le motivazioni cui si avanza istanza)

.....

.....

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- I. Copia documento di identità;
- II. Per le aree di escavo: Documento tecnico contenente le informazioni riportate nella "Scheda di inquadramento dell'area di escavo" di cui al Cap.1 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016 (ved. Modello scaricabile sul sito ISPRA <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/documentazione-e-software-di-supporto-per-12019applicazione-del-decreto-15-luglio-2016-n.-173>);
e, in generale, **per tutti i casi** per cui viene richiesta autorizzazione;
- III. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato redatta secondo quanto indicato nell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016, nella quale risultino descritti tra l'altro:
 - lo stato di fatto del luogo oggetto dell'intervento (sito di prelievo e di deposito) con particolare riferimento all'ambiente marino (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia);

MODULO 1 - Autorizzazioni

- la coerenza dell'intervento proposto con la programmazione regionale in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

IV. Elaborati grafici in scala adeguata: planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche e la linea di riva attuale di un intorno significativo del sito d'intervento.

Nel caso in cui la presente autorizzazione sia richiesta per l'immersione deliberata in mare di cui all'art. 109 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06, la zona di deposito dovrà essere individuata, descritta e caratterizzata secondo quanto indicato nel paragrafo 3.1.1 dell'Allegato tecnico al DM 173/2016;

V. Relazione tecnico analitica redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici o privati competenti in materia, in cui siano riportate informazioni sulle:

- a. Caratteristiche idrodinamiche e chimico fisiche della colonna d'acqua delle aree di intervento;
- b. Caratteristiche morfobatimetriche dei fondali delle aree interessate dagli interventi;
- c. Informazioni sulle comunità bentoniche presenti nelle aree di intervento;
- d. Esiti delle indagini ambientali di caratterizzazione, condotte secondo quanto indicato nell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016, relative alle caratteristiche fisiche, chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti delle aree di escavo e di deposizione (ove queste siano spiagge emerse e sommerse o aree marine oltre le 3 MN), ai sensi di quanto riportato nel par. 2.2 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016, con risultati analitici in corso di validità e non utilizzati in precedenti procedimenti che abbiano in qualunque modo modificato lo stato dei fondali. Per ripascimenti su spiaggia emersa dovranno essere sempre fornite anche le caratteristiche cromatiche (facendo riferimento alle tavole comparative di Munsell) e le curve granulometriche dei sedimenti del sito di prelievo e di quelli di deposito;
- e. Tabelle riepilogative dei risultati analitici;
- f. Esiti della classificazione dei sedimenti eseguita secondo D.M. 173/2016, con allegati:
 - prospetti riepilogativi delle classi di qualità dei sedimenti e report di elaborazione finale dei dati, nonché i singoli report di classificazione chimica e di classificazione ecotossicologica;
 - Tabelle in formato excel dei dati chimici ed ecotossicologici caricati sul software Sediqualssoft, scaricabile sul sito istituzionale di ISPRA (in caso di suo utilizzo), compreso il foglio di calcolo per la conversione dei dati relativi al saggio in fase solida mediante *Vibrio fischeri* (appendice 2A dell'allegato tecnico), ove eseguito.

MODULO 1 - Autorizzazioni

- g. eventuali dati disponibili relativi ad analisi dei sedimenti eseguite nei 5 anni antecedenti alla data dell'istanza;
- VI. Copie delle schede di campo, contenenti almeno le informazioni previste nei modelli scaricabili sul sito ISPRA (ved. Modello di "Scheda di campo": <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/documentazione-e-software-di-supporto-per-l2019applicazione-del-decreto-15-luglio-2016-n.-173>);
- VII. Rapporti di Prova, in cui siano riportati i risultati delle analisi fisiche, chimiche, ecotossicologiche e delle comunità bentoniche, in corso di validità, prodotti da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza o da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per i parametri utilizzati per la classificazione dei sedimenti secondo D.M. 173/2016.
- VIII. Piano di monitoraggio ante, in corso e post operam.
- IX. Per ripascimenti con sabbia di cave terrestre dovranno essere prodotti anche i risultati delle analisi mineralogiche sia del materiale utilizzato per il ripascimento che del sito di destinazione.
- X. Inoltre, nel caso di richiesta di autorizzazione all'immersione deliberata in mare oltre le 3 MN, l'istanza deve essere corredata da idonea documentazione che attesti la valutazione preventiva delle opzioni di utilizzo dei materiali ai fini di ripascimento o di immersione in ambiente conterminato e illustri le motivazioni per cui tali opzioni sono state scartate (rif: art.4, c.3 del D.M. 173/2016).

* **PERCORSO SEMPLIFICATO**

1. Per la movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue di cui al par. 3.4 dell'Allegato Tecnico del D.M. 173/2016, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - Relazione tecnico illustrativa dell'intervento in progetto, nella quale siano anche riportate informazioni riguardo alla qualità ambientale dei sedimenti da movimentare e delle aree di spostamento e ad eventuali biocenosi sensibili presenti in loco;
 - planimetrie delle aree interessate dallo spostamento (aree di prelievo e di destinazione);
 - Risultati delle analisi granulometriche ed ecotossicologiche, eseguite secondo i criteri descritti nel capitolo 2 dell'Allegato Tecnico del D.M. 173/2016, comprovanti l'assenza di tossicità nei sedimenti da movimentare e analisi granulometriche dello strato superficiale dell'area di destinazione.
2. Per i soli interventi di ripascimento di piccola entità (<5.000 mc annui), di cui non si disponga di dati precedenti, non anteriori agli ultimi dieci anni:

MODULO 1 - Autorizzazioni

- Risultati delle analisi chimiche fisiche ed ecotossicologiche dell'area di deposito e del materiale da utilizzare, secondo i criteri descritti nel capitolo 2 dell'Allegato Tecnico del D.M. 173/2016.
3. Per gli interventi di ripascimento di piccola entità successivi al primo, per il quale sia stato accertato il non peggioramento della qualità ambientale:
- Risultati di caratterizzazione limitati alle granulometrie e ai soli parametri tossicologici (almeno un saggio tra quelli indicati nell'Allegato Tecnico come tipologia 2 in Tabella 2.4) su un campione composito ottenuto dall'accorpamento dei n. 3 minimi previsti, come riportato al par. 3.1.2 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 e ss. della medesima legge. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo; Responsabile del trattamento è il Dirigente protempore del Servizio dpc026.

Data _____

Firma

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC 026
Via Catullo, 2
Pescara
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e D.M. 173/2016.

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ Residente a _____ in

Via _____ n° _____

Nella sua qualità di _____

Con sede legale a _____

Codice fiscale/partita IVA _____

Indirizzo PEC _____

COMUNICA

(ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 173/2016)

- Spostamenti in ambito portuale e operazioni di ripristino degli arenili previsti alla lett.f) e g) del comma 1 art.2 del DM 173/16;**
- Immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 109 del D.Lgs.152/06 per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti**

DICHIARA CHE

L'intervento

- è soggetto
- non è soggetto

alle procedure di valutazione di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Descrizione intervento

.....
.....
.....

MODULO 2 - Comunicazioni

Localizzazione dell'intervento

Comune di.....

Comuni di.....

Motivazioni dell'intervento

.....
.....

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- I. Copia documento di identità;
- II. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, nella quale risultino descritti tra l'altro:
 - lo stato di fatto del luogo oggetto dell'intervento (sito di prelievo e di deposito) con particolare riferimento all'ambiente marino (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia);
 - modalità di esecuzione delle operazioni;
 - la coerenza dell'intervento proposto con la programmazione regionale in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.
- III. Elaborati grafici in scala adeguata: planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche e la linea di riva attuale di un intorno significativo del sito d'intervento.
- IV. per operazioni di ripristino degli arenili mediante prelievo di materiale da siti di accumulo locale presso le foci fluviali ed entro 150 m dalle sponde o con delocalizzazione esterna superiore ai 300 m o al di fuori della stessa Unità Fisiografica di gestione:
 - Valutazione della compatibilità ambientale dei sedimenti del sito di prelievo e di quelli di destinazione;
 - Esiti della caratterizzazione e classificazione di cui al DM 173/2016.
- V. per spostamenti in ambito portuale:
 - Descrizione di misure che saranno adottate per evitare una dispersione dei sedimenti al di fuori del sito di intervento;
 - Descrizione della qualità ambientale dei sedimenti da movimentare e delle aree di spostamento.
- VI. per opere di ripristino con immersioni in mare di materiali di cui al comma 1, lettera b) dell'art.109 del D.Lgs.152/06:
 - Dichiarazione in esito alla compatibilità e all'innocuità ambientale degli stessi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 e ss. della medesima legge. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo; Responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del Servizio dpc026.

Data _____

Firma
